

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai Magistrati:

FRANCESCO TERRUSI - Presidente -
ANDREA ZULIANI - Consigliere -
COSMO CROLLA - Consigliere -
GIUSEPPE DONGIACOMO - Rel.Consigliere -
FILIPPO D'AQUINO - Consigliere -

Oggetto

GARANZIA MCC - ESCUSSIONE -
SURROGAZIONE EX ART. 115 L.FALL. -
NECESSITÀ - CONDIZIONI E LIMITI

Ud. 13/7/2026 - PU

R.G.N. 28261/2020

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28261-2020 proposto da:

BANCA DEL MEZZOGIORNO-MEDIO CREDITO CENTRALE S.P.A.,
nella qualità di mandataria e gestore in Raggruppamento
Temporaneo d'Imprese del Fondo Pubblico di Garanzia in favore
delle PMI, difesa dall'Avvocato GIANLUIGI IANNETTI per procura
in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO CO.IM.AS S.R.L., difeso dall'Avvocata ANNA
PELLEGRINO per procura in calce al controricorso;

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -

nonché

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A., difesa dall'Avvocato
FULVIO LORENZO MONTI per procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI MILANO SOCIETÀ COOPERATIVA;

- *intimate* -



avverso il DECRETO N. 5908/2020 del TRIBUNALE DI MILANO, depositato il 2/10/2020;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nella pubblica udienza del 13/7/2026;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica STANISLAO DE MATTEIS;
sentito, per la società ricorrente, l'Avvocato GIANLUIGI IANNETTI;
sentito, per il Fallimento controricorrente, l'Avvocato PIETRO SARROCCO in sostituzione dell'Avvocata ANNA PELLEGRINO;
sentito, per il Banco controricorrente, l'Avvocato FULVIO LORENZO MONTI.

FATTI DI CAUSA

1.1. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto domanda di ammissione allo stato passivo del Fallimento CO.IM.AS. s.r.l., in collocazione privilegiata ai sensi dell'art. 24, comma 33, della l. n. 449/1997 e dell'art. 2777, ult. comma, c.c., per un credito, iscritto a ruolo, ammontante alla somma complessiva di €. 591.637,93.

1.2. Il giudice delegato ha respinto la domanda sul rilievo che, per lo stesso credito, le banche finanziatrici erano già state ammesse allo stato passivo, in collocazione chirografaria.

1.3. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto opposizione allo stato passivo deducendo, tra l'altro, l'irrilevanza dell'eccepita ammissione delle banche finanziatrici al passivo fallimentare in collocazione chirografaria, sul rilievo che si tratta di un credito *"fondato su un titolo diverso e dotato di rango privilegiato ex lege"*.

1.4. Il Fallimento, dal suo canto, ha resistito all'opposizione, deducendo: - l'inammissibilità del ricorso, per avere l'istante invocato in sede di opposizione il privilegio previsto dall'art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3/2015, vale a dire



un privilegio diverso da quello richiesto con la domanda di insinuazione; - l'impossibilità dell'opponente di surrogarsi con un rango (e cioè quello privilegiato) diverso dal rango riconosciuto al creditore originario, ammesso in via chirografaria; - l'inammissibilità della duplicazione dei crediti che ne deriverebbe, non avendo le banche ammesse rinunciato ai propri crediti.

1.5. Il Banco di Desio e della Brianza, chiamato in causa dall'opponente, si è costituito in giudizio, aderendo alle difese del Fallimento.

1.6. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, pronunciato anche nei confronti degli altri chiamati in causa (e cioè la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale s.p.a. e la Banca di Credito Cooperativo di Milano), ha ammesso l'Agenzia delle entrate-Riscossione al passivo del Fallimento, per la somma di €. 572.739,64, in collocazione chirografaria.

1.7. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: - l'art. 8-*bis*, comma 3, del d.l. n. 3/2015, richiamato nell'atto di opposizione nella parte in cui veniva chiesto il privilegio, ha natura interpretativa dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, unica disposizione menzionata nella domanda di insinuazione allo stato passivo; - la deduzione in sede di opposizione di un diverso titolo di privilegio integra una inammissibile *mutatio libelli*; - la domanda di ammissione al passivo con il privilegio di cui agli artt. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 cit. e 8-*bis*, comma 3, del d.l. n. 3 cit. è, dunque, inammissibile.

1.8. Il tribunale, invece, dopo aver rilevato che risulta *per tabulas* che il Banco di Desio e la Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago "*hanno ricevuto gli importi oggetto della garanzia*", ha accolto la domanda di ammissione dell'Agenzia opponente, in via chirografaria, "*in surroga di Banco di Desio e*



Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago per gli importi rimborsati, per un totale di euro 572.739,64, pari alla somma di euro 391.205,88 erogati in favore di Banco di Desio e di euro 181.533,76 erogati in favore di Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago”.

2.1. La Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale s.p.a., con ricorso notificato (lunedì) 2/11/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto, dichiarandone la comunicazione il 2/10/2020.

2.2. Il Banco di Desio e della Brianza s.p.a. ha resistito con controricorso notificato il 7/12/2020.

2.3. Il Fallimento, con controricorso notificato il 9/12/2020, ha anche proposto, per quattro motivi, ricorso incidentale.

2.4. Il Fallimento ha, tra l’altro, eccepito l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c., non avendo la ricorrente depositato la copia autentica del decreto impugnato corredata della prova della sua notificazione o comunicazione ex art. 99, ult.comma, l.fall.

2.5. La Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale s.p.a. ha, a sua volta, resistito con controricorso al ricorso incidentale del Fallimento.

2.6. L’Agenzia delle entrate-Riscossione e la Banca di Credito Cooperativo di Milano società cooperativa, quale società che ha incorporato la Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago, sono rimaste intime.

2.7. Le parti costituite hanno depositato memorie.

2.8. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 29/10/2025, ha indicato, quali meritevoli di trattazione in pubblica udienza, due questioni: - la prima riguarda la *“legittimazione ad agire, mediante ricorso per Cassazione, di BM-MC, ente finanziatore per conto del Fondo di garanzia e*



titolare del rapporto giuridico controverso": "il ricorso per cassazione", infatti, "è stato proposto da BM-MC spa, titolare del credito iscritto al ruolo, che tuttavia non ha azionato il credito con l'insinuazione allo stato passivo né ha proposto opposizione allo stato passivo e non si è neppure costituita nel giudizio ex art. 99 l.fall a seguito della chiamata in causa ad iniziativa dell'opponente ADER"; - la seconda riguarda la "possibilità da parte dell'ente gestore del Fondo di Garanzia (di) far valere in via surrogatoria in sede fallimentare il proprio credito, derivante dall'escussione della garanzia da(l) parte dell'istituto di credito garantito, anche quando quest'ultimo sia stato ammesso al passivo per lo stesso credito e, in caso di risposta positiva a tale quesito, degli strumenti processuali attraverso i quali la pretesa creditoria nascente dagli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive possa realizzarsi", e cioè la "domanda di ammissione tardiva allo stato passivo, con coinvolgimento nel giudizio di accertamento anche dei soggetti garantiti precedentemente ammessi per lo stesso credito", oppure la "richiesta di rettifica dello stato passivo per effetto della surrogazione ex art. 115 l.fall."

2.9. Il Pubblico Ministero, con memoria del 28/5/2026, ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale.

2.10. Le parti costituite hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1. Il ricorso principale, intanto, è procedibile.

3.2. L'intervenuta notificazione del ricorso il 2/11/2020, caduto di lunedì, e cioè entro trenta giorni dal deposito, in data 2/10/2020, del decreto impugnato, rende, com'è noto, del tutto irrilevante, a fronte della sicura tempestività del ricorso già a far data dalla sua pubblicazione (art. 99, ult. comma, l.fall.), il



mancato deposito, accanto alla copia autentica del decreto stesso, della relativa comunicazione.

3.3. Il ricorso per cassazione (oltre che procedibile) è anche ammissibile.

3.4. Risulta, infatti, dall'intestazione del decreto impugnato nonché dai fatti di causa (incontestatamente) esposti dalla ricorrente principale (v. il ricorso, p. 8, 9), che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, che l'ha introdotto nella qualità di agente per la riscossione dei crediti iscritti a ruolo, aveva provveduto a chiamare in causa, tra gli altri, la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale s.p.a. nella qualità di ente titolare del credito iscritto a ruolo.

3.5. La banca ricorrente, pertanto, pur non essendosi formalmente costituita in giudizio, ha assunto, nel relativo processo, la qualità di parte, con la conseguenza che la stessa, essendo rimasta, nell'indicata qualità di titolare del credito azionato, parzialmente soccombente rispetto alla decisione assunta dal tribunale, che ha ammesso tale pretesa al passivo del fallimento della società debitrice ma senza l'invocata collocazione privilegiata, deve ritenersi senz'altro legittimata a proporre ricorso per la cassazione delle statuizioni ivi assunte.

3.6. La legittimazione al ricorso per cassazione (e all'impugnazione in genere, fatta eccezione per l'opposizione di terzo) spetta, in effetti, a chiunque abbia formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado di giudizio, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché, con l'impugnazione, non si esercita un'azione bensì un potere processuale che è attribuito solo a chi ha partecipato, in qualità di parte, al processo



conclusosi con la decisione impugnata (Cass. n. 33135 del 2024; Cass. n. 17974 del 2015; Cass. n. 7467 del 2017).

3.7. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare proposta dall'agente per la riscossione, del resto, ove il curatore deduca in giudizio fatti o circostanze che incidono (in tutto o in parte) sul merito della pretesa creditoria azionata, l'ente (che rimane) titolare della stessa è legittimato a partecipare al giudizio tanto a seguito di intervento volontario, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., quanto, com'è accaduto nel caso in esame, per effetto di chiamata in causa ad opera dell'opponente, ai sensi dell'art. 106 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17100 del 2020).

3.8. L'ente creditore, che sia stato chiamato in causa nel giudizio (di opposizione allo stato passivo) promosso dall'agente per la riscossione, avendo in tal modo assunto la qualità di parte, è, pertanto, legittimato ad impugnare la decisione assunta dal tribunale tutte le volte in cui la stessa abbia, in tutto o in parte, negato la sussistenza (o, come nella specie, l'invocata prelazione) del credito del quale (con il dedotto privilegio) lo stesso ritenga di essere titolare.

3.9. Con l'unico motivo di ricorso principale, la società ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 93, 98, 99 l.fall., dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, come interpretato dall'art 8-bis, comma 3, del d.l. 3/2015, in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la richiesta di riconoscimento del privilegio previsto dagli artt. 9, comma 5, e 8-bis, comma 3, cit., contenuta nel ricorso in opposizione allo stato passivo, era stato oggetto di una inammissibile *mutatio libelli*, omettendo, per contro, di considerare che l'Agenzia delle entrate-Riscossione aveva sufficientemente indicato già nella domanda di ammissione al



passivo la causa dell'invocato privilegio, essendo irrilevante il mancato richiamo espresso alle norme di legge.

3.10. Con il primo motivo di ricorso incidentale, il Fallimento, lamentando la violazione degli artt. 111 Cost. e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato per non avere il tribunale esaminato la domanda con la quale l'opposto aveva chiesto la conferma della statuizione assunta dal giudice delegato di esclusione del Fondo di garanzia dallo stato passivo in ragione della mancata rinuncia delle banche finanziatrici alla parte di credito già ammessa che il Fondo stesso aveva provveduto a rimborsare.

3.11. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il Fallimento, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 96 e 98 l.fall., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato per avere il tribunale implicitamente ed erroneamente rigettato le domande con le quali l'opposto aveva chiesto la conferma del provvedimento impugnato.

3.12. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, il Fallimento, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1203 e 1949 c.c. e degli artt. 61 e 62 l.fall., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 4 e 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ammesso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale s.p.a. al passivo del fallimento, in surroga delle banche finanziatrice, senza considerare che il pagamento alle banche finanziatrici non ha avuto carattere integralmente soddisfattivo.

3.13. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, il Fallimento, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., in relazione



all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ommesso di esaminare un fatto allegato e non contestato nonché decisivo, e cioè la mancata rinuncia da parte delle banche finanziatrici alla parte di credito rimborsata dal Fondo di garanzia.

3.14. Il decreto impugnato, a prescindere dall'esame delle censure svolte dalle parti, dev'essere cassato senza rinvio a norma dell'art. 382, ult.comma, c.p.c.: il giudizio di merito, infatti, non poteva essere introdotto né proseguito.

3.15. Nei casi di sostegno pubblico erogato in forma di concessione di garanzia da parte del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (cfr. Cass. n. 30645 del 2025, in motiv.), questa Corte ha, infatti, evidenziato che, in forza dell'art. 2 del d.m. attività produttive del 20/6/2005 (emanato a norma dell'art. 1, comma 209, della l. n. 311/2004, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a-ter, del d.l. n. 35/2005, conv. con l. n. 80/2005, in forza del quale *"le caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive e del Ministero dell'innovazione e le tecnologie"*): (a) la *"garanzia diretta è concessa"*, tra gli altri, alle banche (comma 1); (b) *"la garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa nella misura massima variabile, ai sensi della normativa vigente, tra il 60% e l'80% di ciascuna operazione finanziaria"*; (c) *"nei limiti della copertura massima di ciascuna operazione, la garanzia diretta copre in misura variabile tra il 60% e l'80% dell'importo dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle piccole e medie imprese"* (comma 2); (d) *"la garanzia è inoltre diretta, nel senso che si rivolge ad una singola esposizione"* (comma 3); (e) *"in caso di inadempimento delle piccole e medie*



imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale"; (f) "ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate"; (g) "nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46" (comma 4).

3.16. L'esposto assetto normativo lascia, dunque, trasparire che: - la garanzia diretta è concessa dal Fondo di garanzia, istituito a norma dell'art. 2, comma 100, della l. n. 662/1996 e gestito da Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale s.p.a., alla banca finanziatrice in misura percentuale rispetto all'importo che la stessa ha complessivamente finanziato; - in caso d'inadempimento dell'impresa che ha ricevuto il finanziamento, la banca che lo ha erogato, anziché continuare a "perseguire" il debitore principale, può rivalersi sul Fondo per gli importi dallo stesso garantiti; - il Fondo, a sua volta, eseguito il pagamento, ha il diritto di rivalersi, per le somme versate alla banca, sul debitore inadempiente, avvalendosi della "surrogazione" (legale) prevista dall'art. 1203 c.c. (cfr. Cass. n. 33369 del 2023).

3.17. Si è, inoltre, osservato che: - il credito del Fondo di garanzia nei confronti del debitore inadempiente alla restituzione della somma versata alla banca garantita, è assistito, sin dalla sua origine, dal privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 e delle disposizioni ivi richiamate; - il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs.



n. 123 cit., per i crediti dello Stato alla restituzione dei “*finanziamenti*” erogati, trova, infatti, applicazione per tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, comunque denominati (Cass. n. 27360 del 2024); - tale privilegio assiste, pertanto, anche il credito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l’escussione della garanzia da parte dell’istituto di credito finanziatore a seguito dell’inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 cit. e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate (cfr. Cass. n. 9657 del 2024; Cass. n. 28355 del 2025; Cass. n. 29599 del 2025).

3.18. Il Fondo previsto dalla l. 662/1996, avendo garantito la banca finanziatrice e non il debitore (poi inadempiente), non assume, peraltro, nei confronti di quest’ultimo, la posizione di coobbligato solidale ai sensi degli artt. 1292 ss. c.c., con la conseguenza che, specie alla luce della natura “*pubblicistica*” del credito dallo stesso vantato al recupero di quanto versato alla banca garantita, avente *ex lege* natura privilegiata (a differenza di quello, avente natura chirografaria, della banca finanziatrice), non può trovare applicazione l’art. 61, comma 2°, l.fall., che disciplina esclusivamente i rapporti tra coobbligati solidali (cfr. Cass. n. 36495 del 2023, in motiv.).

3.19. Questa Corte ha, in effetti, osservato che: - *“l’elemento caratterizzante dell’intervento del fondo sta nella natura pubblicistica della garanzia, prestata con funzione di sostegno alle imprese, e nell’oggetto della stessa, che non è l’adempimento di un’obbligazione altrui, ma il credito della banca e il suo recupero (in coerenza con quanto previsto dall’art. 2, comma 100, l. 662/1996, secondo cui il Fondo intende «assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli*



istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese»”); - a tale “struttura ... consegue l’estraneità del fondo rispetto al rapporto esistente fra banca creditrice e PMI debitrice” (Cass. n. 29599 del 2025, in motiv.).

3.20. Il Fondo di garanzia, pertanto, non è un coobbligato solidale ai sensi degli artt. 1292 e ss. c.c. con il debitore principale fallito, poiché, secondo la disciplina propria di questa tipologia di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, non ha garantito l’adempimento dell’obbligazione da parte di quest’ultimo ma solo ed esclusivamente la banca finanziatrice e (nella percentuale prevista) il diritto della stessa al recupero delle somme erogate (cfr. Cass. n. 29599 del 2025, in motiv.; Cass. n. 22962 del 2025, in motiv.).

3.21. Non trovano, di conseguenza, applicazione (contrariamente a quanto sostenuto dal Fallimento) i limiti all’esercizio della surrogazione legale (o del diritto di regresso) previsti dall’art. 61, comma 2°, l.fall., vale a dire la necessità che *“il creditore, per effetto del pagamento del coobbligato”* (successivo al fallimento del condebitore) *“resti completamente soddisfatto, così da non poter più concorrere nel passivo per alcuna entità residua”*, tant’è che, *“ove detta condizione non si verifichi, per qualsiasi causa, il regresso non è ammesso ed è del tutto indifferente che il coobbligato, con il pagamento, abbia totalmente assolto la sua obbligazione (per esempio di fideiussione parziale) esigendosi per il sistema della legge l’adempimento per intero ex parte creditoris (e non debitoria)”* (Cass. n. 5964 del 2025, in motiv.; Cass. n. 903 del 2008).

3.22. Il diritto del Fondo di garanzia alla restituzione della somme versate alla banca garantita, d’altra parte, *“pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione*



patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si distingue dalle stesse": si tratta, a ben vedere, non dell'"esercizio del (lo stesso) diritto precedentemente spettante al creditore garantito, nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia ...", ma, al contrario, di un autonomo e distinto diritto al recupero delle somme che, a seguito (appunto) dell'escussione della garanzia a suo tempo prestata alla banca finanziatrice, ha versato a quest'ultima.

3.23. L'avvenuta escussione della garanzia da parte della banca creditrice, infatti, determina (sia pur nei termini precisati di qui a poco) l'insorgenza, in capo al Fondo, di un diritto suo proprio, autonomo e distinto (da quello della banca), avente natura ex se privilegiata, volto al recupero (non già della somma oggetto dell'originario finanziamento, come, appunto, quello della banca, ma) delle risorse pubbliche (dapprima vincolate e poi) impiegate per il versamento della somma garantita alla banca finanziatrice (cfr. Cass. n. 1005 del 2023; Cass. n. 6508 del 2020; Cass. n. 36495 del 2023; Cass. n. 9657 del 2024; Cass. n. 22962 del 2025, in motiv.; Cass. n. 9657 del 2024; Cass. n. 28355 del 2025; Cass. n. 30645 del 2025, in motiv.).

3.24. Ciò significa, in definitiva, che: - il Fondo di garanzia, una volta che abbia adempiuto l'obbligazione derivante dalla garanzia prestata alla banca finanziatrice, può far valere, in collocazione privilegiata, il proprio (distinto ed autonomo) diritto di credito, nei confronti del debitore inadempiente, per ottenere da quest'ultimo la *"restituzione"* delle somme erogate alla banca garantita, a prescindere dal fatto che quest'ultima abbia (o meno) ottenuto la soddisfazione integrale di tale credito (chirografario); - *"l'inoperatività del vincolo di solidarietà, in conseguenza del mancato esercizio dell'azione di surrogazione o di regresso, comporta"*, inoltre, *"l'inapplicabilità della disciplina dettata dagli artt. 61 e 62 della legge fall., con la conseguenza*



che, in caso di fallimento del beneficiario" inadempiente, "l'ente concedente può insinuare il proprio credito al passivo, anche nel caso in cui il pagamento, effettuato dopo l'apertura della procedura concorsuale, non sia risultato interamente soddisfattorio per l'istituto di credito, il quale abbia a sua volta ottenuto l'ammissione al passivo" (Cass. n. 1453 del 2022; Cass. n. 22962 del 2025 in motiv.); - l'obbligazione del debitore nei confronti del Fondo di garanzia è, dunque, autonoma e distinta rispetto a quella originata dal finanziamento della banca, rispetto alla quale (obbligazione) non può, pertanto, predicarsi, quale conseguenza dell'ammissione al chirografo del creditore garantito, né la formazione di un giudicato, né, per l'effetto, la preclusione endofallimentare che ne deriva, dovendosi, di conseguenza, ritenersi superato l'orientamento (che il Fallimento controricorrente ha invocato) secondo cui, al contrario, la stabilizzazione del decreto di ammissione al passivo della banca garantita preclude, poi, l'ammissione (appunto, a diverso titolo e con diversa graduazione) del diritto di credito del garante pubblico al recupero della somma versata (cfr. Cass. n. 22962 del 2025, in motiv., che rinvia sul punto a Cass. n. 25640 del 2017).

3.25. Tale soluzione, peraltro, non esclude che il credito del Fondo al recupero delle somme versate alla banca garantita, pur se conseguente ad un pagamento eseguito dopo il fallimento del debitore finanziato, sia un credito concorsuale (art. 52 l.fall.) e, come tale, idoneo ad essere collocato, con la prevista collocazione privilegiata, allo stato passivo di tale procedura.

3.26. Il diritto del Fondo, avendo ad oggetto già il recupero delle risorse pubbliche a suo tempo vincolate alla possibile escussione della garanzia concessa, sorge, infatti, sul piano giuridico, sia pur alla condizione (legale) che la garanzia in questione sia poi effettivamente escussa e che lo stesso garante



effettivamente provveda al versamento delle somme dovute alla banca finanziatrice garantita, fin dal momento in cui, per effetto della dichiarazione di fallimento del debitore finanziato, quest'ultimo, in ragione della (conseguente) *"cessazione dell'attività imprenditoriale"*, si trovi, sul piano giuridico, nella oggettiva e definitiva impossibilità di *"destinare il finanziamento allo scopo per il quale era stato concesso e, in tutto o in parte, già erogato"* (Cass. n. 13152 del 2023): così che, a fronte di tale sopravvenuto difetto della causa giustificatrice del beneficio a suo tempo concesso, si concretizzi, per legge, in quello stesso momento, il conseguente obbligo di provvedere alla *"restituzione"*, in favore del Fondo stesso, delle somme che quest'ultimo avrà, a sua volta, versato alla banca finanziatrice (cfr. Cass. n. 1453 del 2022).

3.27. L'apertura del fallimento ai danni del debitore a suo tempo finanziato, in effetti, determina, per sua stessa natura, una (sia pur in senso lato) *"forma di alienazione o distrazione dei beni acquistati con il contributo, rendendo in concreto non più perseguibili le finalità originariamente perseguite con l'intervento"* del sostegno pubblico in favore delle imprese, *"... evidentemente in vista del loro permanere sul mercato, quando invece il fallimento ha la diversa finalità di soddisfare i creditori attraverso la liquidazione dell'attivo, anche laddove venga in ipotesi autorizzato un esercizio provvisorio"* (Cass. n. 22770 del 2025, in motiv.).

3.28. La sentenza dichiarativa di fallimento della società finanziata, comportando la cessazione della sua attività imprenditoriale in vista della liquidazione dell'attivo, costituisce, dunque, un fatto sopravvenuto che, a fronte della conseguente ed oggettiva impossibilità di conseguire gli obiettivi in vista dei quali il sostegno pubblico era stato erogato, determina



l'inevitabile perdita dei requisiti che ne avevano determinato la concessione (cfr. Cass. n. 22770 del 2025, in motiv.).

3.29. Non a caso, questa Corte ha ritenuto che: - gli interventi pubblici di sostegno all'economia si realizzano attraverso un procedimento complesso, in cui alla fase di natura amministrativa di selezione dei beneficiari in vista della realizzazione di interessi pubblici fa poi seguito un negozio privatistico di finanziamento (o, nel caso, di garanzia), nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle somme ad uno specifico scopo di tratto pubblicistico (Cass. n. 27360 del 2024, in motiv.); - il privilegio, previsto dall'art. 9, comma 5, cit. ha, quale "*causa*", il recupero del sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione di un utile reimpiego delle somme recuperate a favore dello "*sviluppo delle altre attività produttive*" (Cass. n. 27360 del 2024, in motiv., che rinvia a "*Cass. 3335/2012 e 21841/2017*"); - la deviazione dello scopo, così come anche l'inadempimento degli obblighi previsti dal rapporto negoziale, determina la violazione della causa del contratto di finanziamento (o di garanzia) e costituisce (attesa la stretta connessione sussistente tra le due fasi del complesso procedimento in esame) presupposto della revoca del beneficio concesso (Cass. n. 27360 del 2024, in motiv.); - "*la revoca del beneficio*", d'altra parte, "*è meramente ricognitiva del venir meno di un presupposto di fruizione del beneficio previsto puntualmente dalla legge e non ha, quindi, valenza costitutiva del credito recuperatorio della somma finanziata ... (Cass. 13152/2023)*"; - "*la revoca del sostegno pubblico accordato, anche sotto forma di concessione di garanzia, per lo sviluppo delle attività produttive, deliberata ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 123/1998, è*", dunque, "*opponibile alla massa dei creditori, pur se intervenuta dopo che il beneficiario ... sia stato assoggettato a fallimento ... perché il*



provvedimento di revoca si limita ad accertare il venire meno di un presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge, senza che possieda alcuna valenza costitutiva, sorgendo il credito come privilegiato ex lege dal momento in cui viene concesso ed erogato il beneficio ... (Cass. 8882/2020)" (Cass. n. 22770 del 2025, in motiv.; Cass. n. 6576 del 2025, in motiv.).

3.30. Si è, anzi, più radicalmente, affermato che il credito del Fondo di garanzia, non avendo origine da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario ma dal pagamento in favore della banca che aveva erogato il finanziamento in favore di quest'ultimo, non richiede, per essere esercitato nei confronti del debitore inadempiente, un formale provvedimento di revoca della concessione del finanziamento (cfr. Cass. n. 9657 del 2024; Cass. n. 28355 de 2025, in motiv.), al pari del privilegio che lo assiste a norma dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 cit., trattandosi di garanzia che accede al credito in ragione della finalità pubblica di sostegno ad esso sottesa (Cass. n. 9657 del 2024; Cass. n. 27360 del 2024, in motiv.; Cass. n. 23805 del 2025).

3.31. Deve, dunque, ritenersi che: - il fatto attributivo del credito del Fondo di garanzia alle somme già vincolate (che saranno poi versate, per il caso di escussione, alla banca finanziatrice) è costituito, oltre che dalla concessione della garanzia, (solo) dall'oggettiva e definitiva impossibilità, inevitabilmente conseguente alla sentenza dichiarativa di fallimento, che il debitore finanziato possa conseguire le *"finalità originariamente perseguite con l'intervento"* di sostegno pubblico erogato in suo favore; - l'escussione della garanzia, sotto questo profilo, condiziona esclusivamente l'esigibilità del credito ma non esclude che il Fondo insinui al passivo il proprio credito (già sorto) al recupero delle somme vincolate nella



misura prevista sia pur alla condizione dell'esecuzione effettiva, nella misura prevista, del pagamento della somma dovuta al creditore garantito se e quando quest'ultimo abbia proceduto all'escussione della garanzia; - il credito restitutorio del Fondo, con il relativo privilegio, può essere, dunque, ammesso al passivo senza che sia a ciò d'ostacolo la norma prevista dall'art. 2916 n. 3 c.c., in forza del quale "*nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto ... dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento*" (o, come nel caso in esame, a norma degli artt. 44 e 45 l.fall., il fallimento del debitore).

3.32. Questa Corte, del resto, in tema di credito di Sace s.p.a., ha condivisibilmente affermato che: - in tema di interventi di sostegno pubblico alle imprese, la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123/1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate connotano la pretesa restitutoria di Sace s.p.a. nei sensi di un diritto che sorge con il rilascio della garanzia e resta sospensivamente condizionato all'inadempimento della società garantita; - il giudice delegato al fallimento di quest'ultima è, di conseguenza, tenuto ad ammettere al passivo con riserva il credito di Sace s.p.a. condizionatamente al verificarsi di tale evento inadempitivo, non costituendo il pagamento degli importi richiesti dall'istituto mutuante attraverso l'escussione della garanzia un fatto costitutivo del diritto del garante (Cass. n. 18148 del 2023; conf., Cass. n. 27360 del 2024, in motiv.).

3.33. Il pagamento da parte del Fondo di garanzia, dunque, non integra il fatto costitutivo del suo credito a rivalersi nei confronti del debitore inadempiente già fallito: - il versamento alla banca garantita della somma alla stessa dovuta in ragione dell'escussione della garanzia (a differenza di quanto accade per il fideiussore, per il quale "*la fattispecie costitutiva*



del diritto di regresso ..., così come previsto dall'art. 61, comma 2°, l.fall., è ... formata non semplicemente dalla fideiussione stipulata anteriormente alla dichiarazione di fallimento del debitore, ma anche dal pagamento successivo (e integrale) da parte del garante in favore del creditore": Cass. n. 5964 del 2025, in motiv.) si configura, in realtà, come una mera condizione legale d'efficacia che, all'esterno della fattispecie costitutiva, influisce unicamente sull'*an* ed il *quando* dei relativi effetti, senza esserne (a fronte della sicura solvibilità del garante pubblico e della escutibilità "*incondizionata*" e "*irrevocabile*" della relativa garanzia: v. l'art. 2, comma 2, del d.m. 20/6/2005 cit.) elemento costitutivo; - la mancanza di tale condizione influisce, pertanto, solo sull'esigibilità di un diritto (quello, appunto, a rivalersi, per le somme effettivamente versate, nei confronti del debitore inadempiente) che, per tutti gli altri profili, è giuridicamente esistente e può essere, come tale, ammesso al passivo di quest'ultimo, sia pur con la riserva dell'effettiva esecuzione del relativo pagamento.

3.34. L'art. 55, comma 3°, l.fall., del resto, stabilisce che sono compresi tra i crediti "*condizionali*" (e suscettibili, come tali, di essere ammessi al passivo con riserva: art. 96, comma 2°, n. 1, l.fall.) anche quelli "*che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale*", il quale, come nel caso in esame, può ben essere costituito dallo stesso creditore che, a seguito della sua stessa escussione (quale garante del creditore) e del relativo pagamento, ha, di conseguenza, il diritto di rivalersi, per le somme versate, nei confronti del debitore inadempiente fallito.

3.35. Il diritto del Fondo di garanzia al recupero delle somme oggetto del suo impegno è, in definitiva, un credito autonomo, che (a prescindere da un formale provvedimento di revoca del beneficio concesso) sorge, sul piano giuridico, per



effetto di una fattispecie a formazione progressiva, costituita (dapprima) dalla concessione della garanzia e (in seguito) della sentenza che dichiara il fallimento del debitore finanziato, condizionato, (ma solo) quanto alla sua efficacia (e, dunque, all'esigibilità), dall'escussione della garanzia stessa da parte della banca finanziatrice rimasta (in tutto o in parte) insoddisfatta nonché dall'esecuzione effettiva del relativo pagamento.

3.36. Non può, infine, dimenticarsi che: - il *"diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore"* ai sensi della l. n. 662/1996, è recuperato attraverso *"la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del D.Lgs. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore dell'art. 8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del 2015"* (Cass. n. 32148 del 2024); - l'art. 8-bis del d.l. n. 3 cit., nel dettare norme di *"potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese"*, ha, infatti, rafforzato, in ragione della sua funzione pubblicistica, il credito di restituzione rinveniente dall'attivazione del Fondo di garanzia di cui alla l. n. 662 cit., stabilendo, tra l'altro, che *"al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni"*; - *"la norma dell'art. 8 bis legge n. 33/2015 non va"*, del resto, *"considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa ..."*; - *"si tratta, in effetti, di disposizione solo «ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente» (Cass., 31 maggio 2019, n. 14915)"*; - *"infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia*



godevano del privilegio di cui all'art. 9 comma 5 d.lgs. n. 123/1998"; - "le più e «diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono", del resto, "espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario», senza che emergano", per ciò che riguarda il "privilegio", le «ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste» (cfr., in specie, Cass., 30 gennaio 2019, n. 2664)" (Cass. n. 30621 del 2019).

3.37. Il credito del Fondo escusso dalle banche finanziatrici è, dunque, recuperato attraverso *"la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente"* (Cass. SU n. 5889 del 2026, in motiv.).

3.38. Ora, a fronte di tale assetto normativo e interpretativo, la questione giuridica che la Corte è chiamata a risolvere è, come rilevato dall'ordinanza interlocutoria, di stabilire se, una volta escusso, il Fondo di garanzia (o, per suo conto, l'agente della riscossione) debba necessariamente proporre, per far valere il proprio (autonomo e distinto) credito al recupero delle somme versate alle banche finanziatrici garantite, la domanda di ammissione al passivo del fallimento dichiarato ai danni del debitore inadempiente (se del caso, in via tardiva, se non ultratardiva, con il relativo regime giuridico: cfr. l'art. 101, comma 1° e comma 4°, e l'art. 101, comma 3° e 112 l.fall.), ovvero se, al contrario, possa (o, in ulteriore alternativa, debba) avvalersi dell'istanza di surrogazione prevista dall'art.



115, comma 2°, l.fall., chiedendo di essere ammesso al passivo, sia pur con la prevista collocazione privilegiata, in sostituzione delle banche finanziatrici, in precedenza ammesse e *medio tempore* (sia pur in parte) soddisfatte, assicurando, però, la possibilità, a queste ultime (e agli altri creditori), di interloquire sull'*an* e/o il *quantum* e/o la collocazione del (nuovo) credito insinuato.

3.39. La soluzione non può che essere diversamente articolata a seconda che la banca finanziatrice, al momento in cui il Fondo escusso esercita il proprio diritto al recupero delle somme versate alla stessa, si sia (o meno) già insinuata al passivo per il proprio credito alla restituzione del finanziamento a suo tempo concesso al debitore poi fallito.

3.40. Questa Corte, infatti, ha ritenuto che, in linea di principio, occorre distinguere: - in caso di subingresso nel credito a titolo particolare, come la surrogazione, il soggetto che subentra in un credito concorsuale può (anzi, deve, per farlo valere nei confronti della massa: art. 52 l.fall.) proporre la domanda di ammissione al passivo del fallimento del debitore soltanto se la relativa pretesa non è stata già ammessa, fornendo la prova del credito e della sua certa anteriorità al fallimento (Cass. n. 2217 del 2022); - nel caso in cui, al contrario, il credito (nel quale è subentrato) è già stato ammesso al passivo (anche se con riserva della futura ed eventuale verifica di una condizione d'inefficacia: artt. 96, comma 2°, n. 1, e 55, comma 3°, l.fall.), il nuovo creditore (in forza di cessione ovvero, come la norma espressamente prevede, di "*surrogazione del creditore*") deve procedere nei modi previsti dall'art. 115, comma 2°, l.fall., dando comunicazione dell'atto e/o del fatto traslativo al curatore del fallimento, il quale provvede alla "*rettifica formale dello stato passivo*" (cfr. Cass. n. 10454 del 2014, in motiv.).



3.41. Solo nelle procedure fallimentari soggette alla disciplina anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 5/2006, invero, il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di un credito concorsuale già ammesso al passivo non dispensava il nuovo creditore dall'onere di presentare domanda di insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 101 l.fall., a prescindere dalla causa (cessione di credito ovvero surrogazione *ex lege* in favore del terzo che abbia eseguito il pagamento) del subingresso (Cass. n. 4966 del 2025; Cass. n. 16620 del 2016; Cass. n. 11038 del 2002; Cass. n. 6469 del 1998).

3.42. Nel regime (applicabile *ratione temporis*) successivo alla citata riforma, invece, la cessione del credito già ammesso al passivo, così come il subingresso tramite surrogazione nel medesimo credito, dev'essere comunicata dal nuovo titolare del diritto, nei modi previsti dall'art. 115, comma 2°, l.fall., con l'indicazione dell'atto e/o del fatto traslativo, al curatore del fallimento, il quale (con atto suscettibile di reclamo, al pari dell'eventuale omissione, a norma dell'art. 36 l.fall.) provvede, poi, alla richiesta modifica (soggettiva) dello stato passivo (Cass. n. 22165 del 2025; Cass. n. 15660 del 2011).

3.43. La Corte (come già affermato con l'ordinanza n. 7832 del 2025) ritiene che tale ricostruzione, sia pur con le precisazioni che seguono, è quella che (a fronte dei dati normativi a disposizione) dev'essere senz'altro seguita anche ai fini della soluzione della questione in esame: essa, infatti, tanto sul piano sostanziale, quanto sul piano processuale, risponde al meglio: - alla multiforme varietà degli interessi creditori tra loro in concorso, e cioè quello della banca finanziatrice alla restituzione della somma erogata al debitore poi fallito e quello del Fondo di garanzia al recupero delle risorse pubbliche utilizzate, a seguito dell'escussione, per il versamento alla banca garantita della somma dovuta alla stessa; - alla necessità di



assicurare alle pretese restitutorie del Fondo, che diventano pienamente esigibili per lo più solo nel corso della procedura fallimentare, una tutela realmente efficace e tempestiva; - all'interesse del debitore (e, di riflesso, della massa degli altri creditori dello stesso) alla corretta ammissione sia del credito della banca finanziatrice, sia del credito del Fondo escusso, facendo in modo che lo stato passivo della procedura corrisponda, per tutta la sua durata (e a tutti i possibili fini: cfr. gli artt. 124, comma 1° e comma 4°, secondo periodo, e 127, comma 1°, l.fall. nonché l'art. 2486, comma 3°, in fine, c.c.), ai suoi debiti effettivi, senza passare (neanche per un momento), a fronte dell'unitarietà dell'operazione di finanziamento stipulata dal debitore con la relativa garanzia pubblica, attraverso artificiose e, dunque, inammissibili duplicazioni delle poste passive (come ha giustamente sottolineato il Fallimento: *"una sola è la passività di cui si deve far carico il beneficiario (o quella verso la banca garantita o, dopo il pagamento, quella verso l'ente concedente) e questa alternatività deve essere riflessa anche nello stato passivo fallimentare"*), e, dunque, evitando che, pur a fronte dell'escussione della garanzia concessa e del pagamento operato dal Fondo in favore della banca finanziatrice, quest'ultima possa rimanere iscritta al passivo fino al piano di riparto pur non essendo più (per la parte soddisfatta) creditrice del debitore assoggettato al fallimento.

3.44. Si è, infatti, già evidenziato come, alla luce normativa che disciplina la fattispecie in esame: - il Fondo di garanzia, una volta escusso dalla banca garantita, ha il diritto (autonomo e distinto rispetto a quello della banca finanziatrice a suo tempo garantita) *"a rivalersi"*, nei confronti del debitore inadempiente, anche se fallito, *"per le somme da esso pagate"*; - tale diritto, peraltro, dev'essere esercitato *"ai sensi dell'art. 1203 del codice civile"*, vale a dire (come imposto dalla legge) a



mezzo della “*surrogazione*” (la quale, però, in ragione della diversità dei diritti in questione, ha, evidentemente, carattere meramente descrittivo del fenomeno) del Fondo che ha pagato alla banca garantita: la quale, del resto, una volta che, a fronte dell’*inadempimento* della piccola e media impresa finanziata, abbia escusso il Fondo “*per gli importi da esso garantiti*”, non può più, per gli importi così ricevuti, “*continuare a perseguire il debitore principale*” (v. il d.m. 20/6/2005 cit.) e dev’essere, di conseguenza, esclusa dallo stato passivo del relativo fallimento cui era stata in precedenza ammessa.

3.45. Ciò significa, in sostanza, che, nei confronti del debitore (e, in caso di fallimento, anche della massa degli altri creditori concorrenti, quale emerge dallo stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato), il credito (chirografario) della banca finanziatrice (al recupero della somma versata al debitore poi inadempiente) è, per così dire, sostituito (in corrispondenza delle somme versate dal Fondo, che hanno *in parte qua* estinto, sia pur parzialmente, il credito ammesso, che dev’essere, di conseguenza, espunto, onde evitare un’inammissibile duplicazione di pretese, dallo stato passivo: cfr. Cass. n. 30647 del 2025, in motiv.), dal (pur distinto ed autonomo) credito (privilegiato) del Fondo (al recupero della somma che lo stesso ha pagato alla banca).

3.46. Il Fondo di garanzia, di conseguenza, ha senz’altro l’onere di proporre la domanda, se del caso in via tardiva (o ultratardiva) e con la prevista collocazione privilegiata, di ammissione al passivo del fallimento del debitore inadempiente, nel caso in cui la banca finanziatrice, che l’ha escusso, non si è, per un motivo o per l’altro, già insinuata per il suo credito (chirografario) al rimborso del finanziamento.

3.47. In tale ipotesi (come anche nel caso di ammissione del credito insinuato dal Fondo con la riserva della sua



escussione a norma degli artt. 96, comma 2°, n. 1, e 55, comma 3°, l.fall.), il Fondo istante, il curatore del fallimento, gli altri creditori e la banca finanziatrice (e, in qualche misura, lo stesso debitore) possono resistere (per un motivo o per l'altro) a tale pretesa, sollevando, con il progetto di stato passivo e le osservazioni previste dall'art. 95, commi 1°, 2° e 3°, l.fall., tutte le eccezioni a tal fine utilizzabili, a partire dalla nullità del finanziamento bancario sottostante (in quanto, ad esempio, erogato in modo abusivo: Cass. n. 7134 del 2025) e/o della garanzia pubblica, che ne costituisce un accessorio (in quanto concessa, con il conseguente privilegio, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge), e, in caso di rigetto delle stesse, proponendo avverso il decreto di ammissione al passivo del giudice delegato, tutti i rimedi impugnatori previsti, a seconda dei casi, dagli artt. 98 e 99 l.fall.

3.48. Viceversa, se la banca, prima dell'iniziativa del Fondo, si è già insinuata al passivo del fallimento del debitore inadempiente per il credito (chirografario) al rimborso del finanziamento erogato (anche se a mezzo di decreto di esecutività non ancora definitivo), il Fondo, una volta che sia stato escusso dalla stessa ed alla stessa abbia versato le somme dovute in forza della garanzia prestata, ha, per contro, l'onere (e non la mera facoltà: Cass. n. 7832 del 2025, in motiv.) di avvalersi della procedura a tal fine prevista dall'art. 115, comma 2°, l.fall.: la quale, infatti, è (doverosamente) applicabile, in ragione dell'espresso rinvio normativo (contenuto nell'art. 2, comma 4, del d.m. attività produttive del 20/6/2005 cit.), non solo (com'è ovvio) nei casi (ivi disciplinati) in cui la legge preveda la sostituzione di un creditore ad un altro nel medesimo diritto di credito già ammesso (per effetto di cessione del credito o di surrogazione nello stesso), ma anche (ed è questo il punto) nelle diverse situazioni, come quella in esame, in cui la legge,



per un motivo o per l'altro, contempli (ed imponga) la sostituzione (onde evitare un'inammissibile duplicazione di pretese), nello stato passivo del fallimento del debitore, di un credito (verso quest'ultimo) non ammesso con un altro e diverso credito (nei suoi confronti) ivi già iscritto.

3.49. La legge, infatti, come talvolta accade (si veda, ad esempio, l'art. 2856 c.c., che, pur parlando espressamente di "*surrogazione*", prevede in realtà, la sostituzione del creditore perdente al creditore soddisfatto non nel medesimo credito già facente capo a quest'ultimo ma nel diritto d'ipoteca che lo assisteva e nella relativa iscrizione), per realizzare gli obiettivi che intende perseguire in ragione di tutti gli interessi in gioco, può senz'altro avvalersi (nei limiti previsti dalle norme costituzionali) di tutti gli strumenti operativi che ritiene funzionali a tali fini: compresa, evidentemente, la surrogazione legale (come, nel caso in esame, emerge dall'inequivoco riferimento all'art. 1203 c.c. contenuto nell'art. 2 del d.m. 20/6/2005 cit., volto, in qualità di norma "*di natura*" dichiaratamente "*non regolamentare*", a determinare, in virtù dell'espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 209, della l. n. 311/2004 e, dunque, in funzione integrativa della disciplina legislativa, "*le caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662*": cfr., per un caso di decreto ministeriale avente funzione integrativa di precetti normativi di rango primario, Cass. n. 31422 del 2025), se del caso estendendone l'ambito operativo oltre i limiti che la stessa legge, con norma generale, ha determinato, prevedendo, appunto, (anzi, imponendo) che un credito verso il debitore già ammesso al passivo del suo fallimento sia sostituito, nello stesso stato passivo, da un diverso credito verso quest'ultimo: a prescindere, dunque, dal fatto che, come nel caso in esame, il credito (della



banca alla restituzione del finanziamento) già ammesso è (di per sé) chirografario e il credito (del Fondo di garanzia al recupero delle somme erogate alla stessa), che ne prende il posto, è, al contrario, nei limiti delle somme erogate, privilegiato in ragione della causa che lo qualifica (vale a dire, nel caso del Fondo, per la natura pubblica delle risorse a tal fine dapprima vincolate e poi erogate) sin dall'origine (e, dunque, lo distingue, sotto il profilo della causa attributiva, da quello, di origine meramente contrattuale, vantato dalla banca finanziatrice).

3.50. L'atto di rettifica dello stato passivo con il quale il curatore (ove, dal suo canto, non abbia eccezioni da opporre) annota formalmente il credito del Fondo di garanzia, con la prevista collocazione privilegiata, in luogo del credito chirografario della banca finanziatrice (nei limiti in cui, a seguito dell'escussione, tale ultimo credito sia stato soddisfatto e si sia, pertanto, per la parte corrispondente, estinto: a prescindere, naturalmente, dall'eventuale dichiarazione di rinuncia sul punto da parte della stessa, che al più ha valenza probatoria dell'intervenuto pagamento da parte del Fondo), è, naturalmente, soggetto al regime giuridico degli atti (o, se del caso, delle omissioni) compiuti dal curatore.

3.51. Ciò significa che l'atto del curatore (o, in caso di mancato compimento dello stesso, la sua omissione) è assoggettato ad impugnazione, a mezzo di reclamo al giudice delegato a norma dell'art. 36, comma 1°, l.fall., *"entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto"*, ad iniziativa di chiunque vi abbia interesse: come la banca finanziatrice oppure gli altri creditori (i quali, del resto, ne sono, o dovrebbero già esserne a conoscenza, se solo si considera che, in forza del paragrafo H.1 n. 3 delle *"disposizioni operative"* degli interventi in esame: - *"in caso di ammissione del ... beneficiario finale alle procedure concorsuali, a pena di inefficacia, il soggetto richiedente deve*



avviare le procedure di recupero ... entro 4 mesi dalla data ... della sentenza ... di dichiarazione di fallimento"; - "i soggetti richiedenti devono inserire nell'istanza di ammissione al passivo" - come è accaduto nel caso in esame: v. il controricorso del Fallimento, p. 6 - "la precisazione che l'operazione è assistita dalla garanzia del Fondo pubblico ex L. 662/96 e che, a seguito dell'escussione della stessa, il Fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2 comma 4 del DM 20.05.2005 per il recupero della somma versata, a titolo di escussione ...").

3.52. Il giudice delegato, dopo aver sentito le parti, e, dunque, in contraddittorio tra il curatore e tutti gli altri creditori (a partire dai finanziatori surrogati o surrogabili: i quali, peraltro, in base alle indicate *"disposizioni operative"*, devono, *"a pena di inefficacia, ... usare la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo"*), da una parte, e il Fondo di garanzia istante, dall'altra, procede, con decreto motivato, all'accertamento dell'effettiva esistenza del nuovo credito vantato da quest'ultimo (*an*), come l'escussione da parte della banca ed il conseguente pagamento, e della sua esatta misura (*quantum*), nonché della relativa collocazione, oltre che, e prima ancora, della sussistenza di tutti i presupposti che la legge richiede(va) per la valida ed efficace stipula del finanziamento con la banca garantita nonché di quelli necessari per la concessione della garanzia pubblica da parte del Fondo e per la sostituzione dello stesso rispetto al credito (già ammesso) della banca finanziatrice.

3.53. Tale decreto, *"entro otto giorni dalla data della comunicazione"*, è, a sua volta, suscettibile, in forza dell'art. 36, comma 2°, l.fall., di reclamo al tribunale, il quale decide con



decreto motivato ricorribile per cassazione (secondo il regime giuridico proprio dei provvedimenti che, come quello in esame, decidono su diritti soggettivi: art. 360, ult.comma, c.p.c.).

3.54. Nel caso in esame, come visto, il tribunale si è pronunciato sull'opposizione allo stato passivo proposta dal Fondo di garanzia pur se, al momento della domanda, le due banche finanziatrici si erano già insinuate.

3.55. Il relativo giudizio, tuttavia, per quanto in precedenza esposto, non poteva iniziare né proseguire.

3.56. Il decreto impugnato dev'essere, dunque, cassato senza rinvio.

4. Le spese dell'intero giudizio, in ragione della complessità delle questioni trattate, devono essere interamente compensate tra le parti.

5. La Corte enuncia, dunque, i seguenti principi di diritto:

a) *"il Fondo di garanzia, una volta escusso, ha l'onere di insinuare al passivo del fallimento del debitore inadempiente, in collocazione privilegiata, il credito al recupero delle somme versate alla banca finanziatrice ove quest'ultima non si sia già insinuata per il suo credito al rimborso del finanziamento, fermo restando l'autonomo diritto della banca finanziatrice di insinuare al passivo dello stesso fallimento il credito al recupero della parte del finanziamento che non sia stata soddisfatta con l'escussione della garanzia pubblica";*

b) *"il Fondo di garanzia, nel caso in cui la banca finanziatrice si è già insinuata al passivo del fallimento del debitore inadempiente per il credito al rimborso del finanziamento, ha, invece, l'onere, una volta escusso, di avvalersi della procedura prevista dall'art. 115, comma 2°, l.fall. per sostituirsi nello stato passivo, nei limiti della somma erogata ed in collocazione privilegiata, alla banca finanziatrice che per tale parte è stata soddisfatta";*



c) "nel caso sub a), il Fondo di garanzia, il curatore del fallimento, gli altri creditori e la banca finanziatrice possono avvalersi, a seconda dei casi, delle eccezioni e dei rimedi previsti dagli artt. 95, 98 e 99 l.fall.; nel caso sub b), invece, l'atto di rettifica operato dal curatore, al pari della sua omissione, è impugnabile, a norma dell'art. 36, commi 1° e 2°, l.fall., da chiunque ne abbia l'interesse con reclamo al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato che è, a sua volta, assoggettato al reclamo al tribunale, la cui decisione è, infine, ricorribile per cassazione".

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, così provvede: cassa il decreto impugnato senza rinvio; compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 13 luglio 2026.

Il Consigliere est.

Giuseppe Dongiacomo

Il Presidente

Francesco Terrusi

